

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **476/1989** (ECLI:IT:COST:1989:476)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **14/06/1989**; Decisione del **19/07/1989**

Deposito del **31/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **16/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13834**

Atti decisi:

N. 476

ORDINANZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra Diani Raffaello e l'I.N.P.S., iscritta al n. 160 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Diani Raffaello nei confronti dell'I.N.P.S. al fine di ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogatagli dalla Gestione speciale commercianti e fruita cumulativamente con la pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, il Pretore di Grosseto, con ordinanza in data 9 dicembre 1988 (R.O. n. 160 del 1989), ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613, nella parte in cui esclude l'integrazione suddetta della pensione di reversibilità erogata dalla menzionata gestione speciale a chi sia già titolare di pensione di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1086 del 1988, ha già dichiarato costituzionalmente illegittima la norma censurata nella parte in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità erogata dalla gestione speciale commercianti ai titolari di pensione diretta I.N.P.S., fra i quali è da ricomprendere anche il ricorrente nel giudizio a quo, titolare appunto di pensione diretta di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile, per essere già stata la norma censurata espunta dall'ordinamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l'ordinanza in epigrafe, perché già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1086 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.